

## **MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE**

### **Art. 2.9.34**

#### **REQUISITI PER LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO**

1. Si definiscono attività di telecomunicazioni le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici), spesso definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (vip).

Non costituisce attività di telecomunicazione ai sensi del presente articolo, quella esercitata:

- a) dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete;
- b) dalle biblioteche e dalle scuole;
- c) dalle strutture ricettive;
- d) dalle tabaccherie.

2. Le attività di telecomunicazioni di cui al precedente co.1 accessibili al pubblico, in qualunque forma esercitate (singolarmente o in forma complementare ad altre attività commerciali, produttive o di servizio) sono soggette alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate [*in materia edilizia, commerciale e di pubblica sicurezza*] alle necessarie autorizzazioni amministrative e al nulla osta igienico sanitario, rilasciato previa verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. La conformità dei locali sarà verificata dal Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica e, quando previsto, dai competenti Uffici Comunali.

#### **A. ATTIVITA' SINGOLA [SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ISOLATO]**

Sono da classificare in analogia ai locali di categoria C2: locali adibiti ad attività industriali o artigianali fino a 5 addetti per attività di servizio (uffici) o attività commerciale (negozi).

##### **A1. Superficie minima**

La superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività è determinata come segue:

1. superficie minima per postazione: almeno 1 mq;
2. area di attesa: almeno 9 mq (con numero di postazioni tra 1 e 6);  
Qualora le postazioni siano superiori a 6, l'area di attesa dovrà aumentare di 1,2 mq per ogni postazione in più;
3. lo spazio di attesa, qualora sia provvisto di idonei sedili, deve essere allestito in modo da garantire che i sedili non ostruiscano le vie di esodo;
4. le attrezzature e gli arredi dovranno essere dislocati in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1,20.

##### **A2. Illuminazione ed aerazione naturali**

E' vietato adibire a servizio di telecomunicazioni locali chiusi interrati e seminterrati.

I locali dovranno essere ventilati con finestratura apribile per almeno il 1/16 della superficie e illuminati con luce naturale pari almeno ad 1/8 della superficie calpestabile con vetratura trasparente.

Qualora le postazioni siano superiori a 6 deve essere installato anche un idoneo sistema per il ricambio dell'aria pari a 30 m<sup>3</sup> / h / persona.

La finestratura dovrà essere ad altezza d'uomo (soglia a circa 1 m. dal pavimento) per garantire buone condizioni di aerazione ed illuminazione, oltre al normale rapporto visivo diretto con l'esterno.

### **A3. Barriere architettoniche**

Deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e la presenza di almeno una postazione effettivamente fruibile dai disabili.

### **A4. Servizi igienici**

Il servizio di telecomunicazioni deve essere dotato di almeno 1 servizio igienico fino a 15 postazioni. Oltre le 15 postazioni sarà necessario un ulteriore servizio igienico.

I servizi igienici dovranno essere accessibili ai portatori di handicap e dotati di :

- antibagno con superficie non inferiore a 1,00 mq;
- lavandino dotato di rubinetti a comando non manuale;
- erogatore di sapone liquido e asciugamani monouso;
- locale wc con superficie non inferiore a 2,00 mq;
- allacciamento idrico e fognario;
- altezza dei locali non inferiore a m. 2,40;
- aerazione naturale dei servizi igienici da ottenersi mediante finestratura apribile non inferiore a 0,50 mq. Nell'impossibilità di questa, possono essere approntati sistemi di ricambio dell'aria in grado di garantire 6 ricambi/ora se a funzionamento continuo o 12 ricambi/ora se a funzionamento abbinato all'utilizzazione.

### **A5. Riscaldamento.**

Nei locali dovrà essere garantito un adeguato comfort microclimatico in relazione all'attività svolta e comunque una temperatura minima di 18°C nelle stagioni fredde.

### **A6. Divieto di fumare**

Nei locali dovranno essere applicati i cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale e almeno uno, sempre ben visibile, all'ingresso.

## **B. ATTIVITA' COMPLEMENTARE AD ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI**

**B1.** Per le attività commerciali sottoposte a notifica sanitaria (macelleria, vendita generi alimentari, bar, pizzeria, esercizi pubblici) vanno applicati **anche** i requisiti disposti dalle autorità sanitarie competenti (Servizio Veterinario; SIAN).

**B2.** I requisiti igienico sanitari sono gli stessi dei locali singoli ad eccezione:

#### ➤ dei **Servizi Igienici:**

Il servizio di telecomunicazioni complementare ad altre attività commerciali di vendita di prodotti alimentari deve essere dotato di **due servizi igienici**:

- uno riservato esclusivamente al personale,
- uno riservato al pubblico fino a 15 postazioni.

Oltre le 15 postazioni sarà necessario un ulteriore servizio igienico.

Per il bagno riservato al personale del servizio di telecomunicazioni è possibile utilizzare quello già presente per il personale delle altre attività commerciali (macelleria, vendita generi alimentari, ecc).

#### ➤ **separazione dei locali o delle aree:**

Il servizio di telecomunicazioni complementare ad altre attività commerciali di vendita di prodotti alimentari deve svolgersi:

- in un locale separato da quello in cui si svolge l'attività commerciale, con accessi separati dall'esterno;

- in un locale o in locali dotati di un unico accesso, ma con due percorsi fisicamente separati da pareti, tramezze o elementi di arredo alti almeno mt.2 e chiusi almeno sul retro stabilmente fissati al suolo. Può essere ammesso un collegamento tramite porta ad uso esclusivo dell'esercente.

## C. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C1. I locali delle attività già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni entro due anni devono risultare:

- a) dotati di almeno 1 servizio igienico, anche in caso di attività di telecomunicazione svolta nello stesso locale in cui si esercita un'attività commerciale soggetta a notifica sanitaria;
- b) in possesso dei requisiti indicati ai punti A2 (Illuminazione ed aerazione naturali), A5. (Riscaldamento) A6. (Divieto di fumare)

E' fatto salvo quanto previsto al successivo punto C4.

Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni devono, invece, adeguarsi a tutto quanto previsto dal presente articolo, anche prima dei due anni, nel caso di:

- inserimento di ulteriori attività (compresa l'aggiunta di settore merceologico),
- ampliamento dei locali,
- trasferimento dell'attività in altri locali.

**C2.** In caso di subingresso, le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, che non presentano i requisiti sopra descritti, sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro 3 mesi dalla data della cessione dell'azienda.

**C3.** Per gravi e giustificati motivi di pubblica incolumità, igiene e decoro degli ambienti, su parere motivato dei competenti Uffici Comunali o del Servizio di Igiene Pubblica le attività esistenti saranno tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti entro 3 mesi, salvo diversa tempistica stabilita dagli Uffici citati e, in ogni caso, non superiore a 12 mesi.

C4. Su istanza motivata del titolare, ed in presenza di parere favorevole espresso dal Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL, il Comune può decidere di autorizzare il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dal presente articolo. L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato tenendo conto dei tempi necessari ad un completo adeguamento e può essere rinnovata, per documentati casi di forza maggiore, a seguito di motivata istanza del titolare. L'atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso

## D. MISURE CAUTELARI E PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività fino all'adeguamento entro i termini assegnati.

L'inottemperanza all'ordinanza di adeguamento comporta l'adozione di ordinanza di cessazione dell'attività e la segnalazione al Questore per la revoca dell'autorizzazione di Polizia.